



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

ANNO XX

MARZO 2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 3/2013

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE - DIVISIONE IV**

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2013

SOMMARIO

Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000088 del 15 marzo 2013, relativo all'annullamento del decreto di individuazione dell'Associazione "A.S.I., Alleanza Sportiva Italiana, tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.	Pag. 5
Decreto Ministeriale SEC-II-DEC-2013-0000086 del 15 marzo 2013, relativo all'annullamento del decreto di individuazione dell'Associazione "ASSTRAI, Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.	» 7
Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000109 del 4 aprile 2013, relativo alla conferma decreto individuazione dell'Associazione "FARE AMBIENTE MEE - Movimento Ecologista Europeo", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.	» 9
Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000112 del 4 aprile 2013, relativo alla conferma decreto individuazione dell'Associazione "Fondazione Sorella Natura", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.	» 12
Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000110 del 4 aprile 2013, relativo alla conferma decreto individuazione dell'Associazione "FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.	» 14
Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000171 del 3 giugno 2013, relativo alla conferma dell'efficacia del DM n. 33 del 12 aprile 1999 che individua TERRANO-STRA, tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.	» 16

Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000088 del 15 marzo 2013, relativo all'annullamento del decreto di individuazione dell'Associazione "A.S.I., Alleanza Sportiva Italiana, tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Visto il decreto ministeriale DEC/RAS/299/04 del 2 marzo 2004 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'associazione denominata "A.S.I. - Alleanza Sportiva Italiana", con sede in Roma via della Colonna Antonina n. 41, tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 - 316095P;

Visto il decreto ministeriale SEC-DEC-2012-0000482 del 9 luglio 2012, trasmesso all'associazione con nota prot. n. SEC-2012-0012006 del 17 luglio 2012, con il quale, in sede di verifica della permanenza dei requisiti necessari al mantenimento dell'individuazione sopra detta ed a seguito del contraddittorio instaurato con l'A.S.I., di cui è menzione nel carteggio ivi indicato, è stata disposta nei confronti della stessa associazione la sospensione dell'efficacia dell'anzidetto decreto DEC/RAS/299/04 del 2 marzo 2004;

Considerato che veniva data disposizione all'A.S.I., con l'anzidetto decreto, di provvedere alla rimozione delle rilevate cause ostative all'annotazione suddetta, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, provvedendo alla presentazione delle osservazioni ritenute opportune ed alla regolarizzazione della posizione in ordine al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale;

Considerato altresì che con il medesimo decreto veniva preannunciato che, decorso il suddetto termine, sarebbero state valutate le osservazioni pervenute e che, qualora fossero state ritenute permanenti le suddette cause ostative, si sarebbe proceduto alla revoca dell'anzidetto riconoscimento, con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute;

Vista la nota di riscontro n. 986 del 7 agosto 2012, con la quale l'A.S.I. ha comunicato la modifica dello statuto operata dalla Giunta Esecutiva, subordinandone tuttavia l'esecutività alla ratifica da parte dell'Assemblea straordinaria appositamente indetta, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dello statuto;

Considerato nondimeno che osta attualmente al perfezionamento dell'efficacia di detto deliberato la mancanza dell'anzidetta ratifica assembleare;

Considerato che dagli indici rivelatori dell'attività espletata sul territorio nazionale dalla A.S.I., come desunti anche dalla documentazione allegata alla suddetta nota n. 986/2012, si evince l'insussistenza del richiesto collegamento qualificato tra l'attività medesima e il fine di protezione ambientale legittimante il riconoscimento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Considerato altresì che gli elementi richiesti dalla citata norma sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancanza anche di uno solo di essi non consente di procedere al mantenimento del provvedimento di individuazione dell'ente;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra, che ricorrono ai sensi dell'art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90, gli estremi dell'annullamento di ufficio del richiamato provvedimento di riconoscimento in quanto, la riscontrata contrarietà del suddetto provvedimento alla normativa di settore, ai sensi dell'art. 21-octies, legge n. 241/90, in uno con le preminenti ragioni di interesse pubblico, consentono l'esercizio dell'autotutela decisoria;

Ritenuto altresì che il tempo trascorso dall'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute non osta alla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento di detto provvedimento, in considerazione del fatto che il termine ragionevole di cui al primo comma dell'art. 21-nonies, come anche di recente interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI - Sent. 27 febbraio 2012, n. 1081), è da intendere correlato alla complessità dell'istruttoria svolta nel caso concreto per la verifica della permanenza dei presupposti che inizialmente hanno giustificato l'iscrizione nel suddetto elenco della associazione medesima;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra che ricorrono ai sensi dell'art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90, le condizioni per un fondato e utile esperimento del potere di annullamento di ufficio del provvedimento di cui al menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 2004;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, e a conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. exDRS-2009-0010149 del 25 novembre 2009, è annullato il decreto ministeriale DEC/RAS/299/04 del 2 marzo 2004 di individuazione dell'associazione "A.S.I. - Alleanza Sportiva Italiana", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Resta ferma la facoltà della associazione interessata di ripresentare una nuova istanza una volta definitivamente rimossi gli elementi ostativi formali e sostanziali anzidetti.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Corrado CLINI

Decreto Ministeriale SEC-II-DEC-2013-0000086 del 15 marzo 2013, relativo all'annullamento del decreto di individuazione dell'Associazione "ASSTRAI, Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto ministeriale DEC/RAS/626/2008 del 22 ottobre 2008 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'Associazione denominata "Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne - ASSTRAI", con sede in Roma, viale G. Sirtori n. 56, tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 - 316095P;

Visto il decreto ministeriale SEC-DEC-2012-0000486 del 9 luglio 2012, comunicato con nota prot. n. SEC-2012-0012001 del 17 luglio 2012, con il quale, in sede di revisione istruttoria dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione sopra individuata ed a seguito del contraddittorio instaurato con l'ASSTRAI, di cui è menzione nel carteggio ivi indicato, quest'ultima è stata sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che veniva data disposizione all'ASSTRAI, con l'anzidetto decreto, di provvedere alla rimozione delle rilevate cause ostative all'annotazione suddetta, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, provvedendo alla presentazione delle osservazioni ritenute opportune ed alla regolarizzazione della posizione in ordine al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale;

Considerato altresì, che con il medesimo decreto veniva preannunciato che, decorso il suddetto termine, sarebbero state valutate le osservazioni pervenute e che, qualora fossero state ritenute permanenti le suddette cause ostative, si sarebbe proceduto alla revoca dell'anzidetto riconoscimento, con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale;

Considerato che le deduzioni fornite da ASSTRAI con la nota del 30 agosto 2012 acquisita al prot. n. SEC-2012-0014055 del 3 settembre 2012 ostano attualmente al mantenimento del riconoscimento sotto l'assorbente profilo della continuità e rilevanza esterna dell'attività di protezione ambientale;

Considerato in particolare che, dagli indici rivelatori dell'attività espletata sul territorio nazionale dalla ASSTRAI, come desunti anche dalla documentazione allegata alla suddetta nota del 30 agosto 2012, si evince l'insussistenza del richiesto collegamento qualificato tra l'attività medesima e il fine di protezione ambientale legittimante il riconoscimento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 e che non sono stati riscontrati dati aggiuntivi a quanto già rilevato nella precedente istruttoria tali da consentire la rimozione delle cause ostative che hanno determinato la sospensione di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2012;

Considerato che dalla documentazione allegata alla nota del 30 dicembre 2012, inerente alle modifiche statutarie operate, si desume l'ulteriore criticità della carenza della democraticità dell'ordinamento interno in quanto si prevede l'esclusione dal voto assembleare dei soci Giovani di età 18-25 anni;

Considerato altresì, che gli elementi richiesti dalla citata norma sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancanza anche di uno solo di essi non consente di procedere al mantenimento del provvedimento di individuazione dell'ente;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra, che ricorrono ai sensi dell'art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90, gli estremi dell'annullamento di ufficio del prefato provvedimento di riconoscimento in quanto, la riscontrata contrarietà del suddetto provvedimento alla normativa di settore, ai sensi dell'art. 21-octies, legge n. 241/90, in uno con le preminenti ragioni di interesse pubblico, consentono l'esercizio dell'autotutela decisoria;

Ritenuto altresì, che il tempo trascorso dall'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco, non osta alla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento di detto provvedimento, in considerazione del fatto che il termine ragionevole di cui al primo comma dell'art. 21-nonies, come anche di recente interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI - Sent. 27 febbraio 2012, n. 1081), e da intendere correlato alla complessità dell'istruttoria svolta nel caso concreto per la verifica della permanenza dei presupposti che inizialmente hanno giustificato l'iscrizione nel suddetto elenco della associazione medesima;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra, che ricorrono ai sensi dell'art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90, le condizioni per un fondato e utile esperimento del potere di annullamento di ufficio del provvedimento di cui al prefato decreto ministeriale del 2 marzo 2004;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa ed a conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. exDRS-2009-0010149 del 25 novembre 2009, è annullato il decreto ministeriale DEC/RAS/626/2008 del 22 ottobre 2008 di individuazione dell'ASSTRAI tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Resta ferma la facoltà dell'Associazione interessata di ripresentare una nuova istanza una volta definitivamente rimossi gli elementi ostativi formali e sostanziali anzidetti.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto, sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Corrado CLINI

Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000109 del 4 aprile 2013, relativo alla conferma decreto individuazione dell'Associazione "FARE AMBIENTE MEE - Movimento Ecologista Europeo", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Visto il decreto ministeriale GAB-DEC-2009-0000021 del 27 febbraio 2009 con il quale il Ministro dell'Ambiente ha individuato l'associazione denominata "Fare Ambiente Med - Movimento Ecologista Democratico-Liberale", con sede legale in Napoli, via San Gregorio Armeno n. 35, e sede operativa in Roma, via Nazionale n. 243, tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 - 316095P;

Considerato che i requisiti richiesti dalla citata norma sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la sopravvenuta mancanza anche di uno solo di essi non consente il mantenimento degli effetti discendenti dal provvedimento di individuazione dell'ente;

Visto il decreto ministeriale SEC-DEC-2012-0000481 del 9 luglio 2012, trasmesso all'associazione con nota prot. n. SEC-2012-0011997 del 17 luglio 2012, con il quale, in sede di verifica della permanenza dei requisiti necessari al mantenimento dell'individuazione sopra detta e a seguito del contraddittorio instaurato con Fare Ambiente Med - Movimento Ecologista Democratico-Liberale, di cui è menzione nel carteggio ivi indicato, è stata disposta nei confronti della stessa associazione la sospensione dell'efficacia dell'anzidetto decreto GAB-DEC-2009-0000021 del 27 febbraio 2009;

Considerato che con il citato decreto SEC-DEC-2012-0000481 del 9 luglio 2012 veniva disposto che Fare Ambiente Med - Movimento Ecologista Democratico-Liberale provvedesse alla rimozione delle rilevate cause determinanti la sospensione suddetta, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, regolarizzando la propria posizione in ordine al requisito della democraticità dell'ordinamento interno previsto dallo statuto;

Considerato altresì che con il medesimo decreto SEC-DEC-2012-0000481 del 9 luglio 2012 veniva preannunciato che, decorso il suddetto termine, sarebbero state valutate le osservazioni pervenute e che, qualora fossero state ritenute perduranti le suddette cause determinanti la sospensione, si sarebbe proceduto alla revoca dell'anzidetto decreto ministeriale GAB-DEC-2009-0000021 del 27 febbraio 2009, con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute;

Considerato che il suddetto provvedimento di sospensione è stato adottato, per il tempo strettamente necessario all'esame della permanenza dei requisiti anzidetti, nell'esercizio di una potestà di natura cautelare, propedeutica tanto ad un atto di ritiro che ad un atto di sanatoria del provvedimento sospeso, che in generale l'ordinamento riconosce alla pubblica amministrazione

ex art. 21-quater, comma 2, legge n. 241 del 1990; sicché, è consentita la sospensione, pur in assenza di definitive determinazioni in sede di autotutela, per l'approfondimento e l'acquisizione degli elementi necessari all'assunzione delle determinazioni in ordine alla prosecuzione degli effetti del provvedimento sospeso, purché, come nel caso di specie, si ottemperi alla necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione *sine die* (cfr. *ex multis*, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1689; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 7 giugno 2011, n. 526; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 904; sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 luglio 2007, n. 1720; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 7 dicembre 2005, n. 5291; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 novembre 2007, n. 10892; T.A.R. Umbria, sez. I, 15 maggio 2009, n. 243);

Vista la nota acquisita al prot. n. 0034468 dell'8 novembre 2012 con la quale l'associazione ha da ultimo trasmesso lo statuto modificato in ordine al menzionato requisito della democraticità dell'ordinamento interno;

Considerato che le modifiche statutarie apportate, unitamente all'ulteriore documentazione aggiuntiva trasmessa da Fare Ambiente Med - Movimento Ecologista Democratico-Liberale con la nota acquisita al prot. n. 0037773 del 16 novembre 2012, sono risultate idonee a rimuovere le suddette cause ostative al mantenimento degli effetti discendenti dal decreto ministeriale GAB-DEC-2009-0000021 del 27 febbraio 2009;

Ritenuto pertanto che siano venute meno le ragioni di pubblico interesse indicate nel richiamato decreto ministeriale SEC-DEC-2012-0000481 del 9 luglio 2012 di sospensione dell'efficacia dell'anzidetto decreto GAB-DEC-2009-0000021 del 27 febbraio 2009;

Considerato altresì che la natura meramente confermativa dell'esito del procedimento di valutazione come sopra posto in essere depone per l'inesistenza di controinteressati in senso tecnico giacché, sol quando si sia in presenza di un procedimento di natura concorsuale – nel quale cioè più soggetti, in concorrenza tra loro, aspirano ad ottenere un certo beneficio, nella specie rappresentato dall'individuazione del Fare Ambiente Med - Movimento Ecologista Democratico-Liberale tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 – è ipotizzabile un interesse partecipativo meritevole di tutela del concorrente che intenda verificare la legittimità della procedura (C.S., sez. VI, n. 260 dell'11 febbraio 1997; sez. V, n. 6399 del 27 dicembre 2001; T.A.R. Emilia Romagna - Parma, n. 274 del 24 maggio 2002); sicché, non è ipotizzabile nella fattispecie alcun interesse partecipativo né per ciò che concerne gli atti del procedimento di valutazione anzidetto, né per quanto riguarda la documentazione prodotta dall'associazione Fare Ambiente Med - Movimento Ecologista Democratico-Liberale per ottenere la conferma di efficacia del ridetto beneficio;

Considerato che, a seguito di modifica statutaria, la denominazione dell'Associazione Fare Ambiente Med - Movimento Ecologista Democratico-Liberale è stata modificata in "Fare Ambiente - Movimento Ecologista Europeo";

Decreta:

Art. 1

Il decreto prot. 0000089 del 15 marzo 2013 è annullato.

Art. 2

Per le motivazioni addotte in premessa e a conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. SEC-2011-0002411 del 7 marzo 2011, si conferma l'efficacia del decreto ministeriale GAB-DEC-2009-0000021 del 27 febbraio 2009 che individua l'associazione "Fare Ambiente - Movimento Ecologista Europeo" tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per intero nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Ministro: Corrado CLINI

Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000112 del 4 aprile 2013, relativo alla conferma decreto individuazione dell'Associazione "Fondazione Sorella Natura", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 - 316095P;

Visto il DM DEC/RAS/012/2006 del 20 gennaio 2006 con cui la Fondazione Sorella Natura è stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale da iscrivere nell'elenco ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Vista la nota prot. n. 8597 del 15 maggio 2012 con la quale questo Ministero ha chiesto alla Fondazione Sorella Natura di conformarsi al citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai fini della permanenza nell'elenco anzidetto;

Visto il decreto prot. n. SEC-DEC-2012-0000480 del 9 luglio 2012 con il quale sono state esplicitate le condizioni per la conferma degli enti meritevoli di iscrizione nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'indicata disposizione della legge n. 349/86;

Vista la nota del 3 settembre 2012, acquisita al prot. n. SEC-2012-0014330 del 10 settembre 2012, con la quale la Fondazione Sorella Natura ha esposto le ragioni che avrebbero consentito la permanenza dell'annotazione nell'elenco sopra detto;

Considerato che, dagli indici rilevatori dell'attività sinora espletata sul territorio nazionale dalla Fondazione Sorella Natura, come desunti anche dalle suddette deduzioni, si evince la ricorrenza dei necessari e cumulativi requisiti dello svolgimento di attività finalizzate alla educazione ambientale, della diffusione territoriale, delle finalità programmatiche, della continuità e rilevanza esterna dell'azione dell'ente;

Considerato per contro, quale elemento ostativo all'iscrizione nel ridetto elenco, la natura giuridica di fondazione dell'ente;

Considerato tuttavia, il tempo trascorso dall'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco, unitamente alla insussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento di detto provvedimento – in base al principio, consolidato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2962; sez. V, 6 maggio 2011, n. 2725; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9355; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2177; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2183; sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 363; sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4332; sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5086), di stretta proporzionalità dell'azione amministrativa – e in considerazione dello svolgimento di una qualificata ed efficace azione promotrice della tutela dell'ambiente esercitata dalla Fondazione Sorella Natura;

Considerata l'importanza che il giudice amministrativo di secondo grado (Consiglio di Stato, Sez. VI - Sent. 27 febbraio 2012, n. 1081) ha mostrato univocamente di annettere non al

decorso in sé di un lasso di tempo ragionevole (“Escluso che il decorso di un apprezzabile tratto di tempo rappresenti di suo un limite per avviare o per concludere il procedimento di autotutela, occorre verificare se nella specie sia stato violato il generale principio di ragionevolezza”), bensì a questa circostanza combinata con la complessità degli accertamenti e delle valutazioni demandate all’amministrazione procedente, e con la rilevanza degli interessi di tutela in concreto perseguiti;

Ritenuto che, nel caso di specie, la complessità degli accertamenti cui il Consiglio di Stato annette rilievo, ai fini dell’esperibilità del potere di annullamento di ufficio, non appare, come detto, ravvisabile atteso che sarebbe incongruo qualificare come “accertamento complesso” quello destinato a risolversi nello stabilire se una formazione sociale abbia natura di associazione o di fondazione;

Vista la richiesta di parere inviata all’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. 5540 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 118753P del 15 marzo 2013, nel senso della insussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento del provvedimento di iscrizione in epigrafe, che si porrebbe in contrasto con i principi contenuti nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra, che non ricorrono ai sensi dell’art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90, le condizioni richieste dalla legge per un fondato e utile esperimento del potere di annullamento di ufficio del provvedimento di cui al prefato decreto ministeriale del 20 febbraio 1987;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa e a conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. exDRS-2009-0010149 del 25 novembre 2009, il non luogo a provvedere, in ragione della riscontrata assenza delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90 e seguenti modificazioni, del decreto ministeriale DEC/RAS/012/2006 del 20 gennaio 2006 e, per l’effetto, la permanenza della Fondazione Sorella Natura nell’elenco di cui dell’art. 13 della legge n. 349/86.

Il presente decreto sarà notificato alla Fondazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Corrado CLINI

Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000110 del 4 aprile 2013, relativo alla conferma decreto individuazione dell'Associazione "FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano", tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1996, n. 349 approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 - 316095P;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1987 con cui il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano è stato individuato tra le associazioni di protezione ambientale da iscrivere nell'elenco ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Vista la nota prot. n. 8595 del 15 maggio 2012 con la quale questo Ministero ha chiesto al FAI di conformarsi al citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, al fine della permanenza nell'elenco anzidetto;

Visto il decreto prot. n. SEC-DEC-2012-0000480 del 9 luglio 2012 con il quale sono state esplicitate le condizioni per la conferma degli enti meritevoli di iscrizione nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'indicata disposizione della legge n. 349/86;

Vista la nota del 16 ottobre 2012 con la quale il FAI ha esposto le ragioni che avrebbero consentito la permanenza dell'annotazione nell'elenco sopra detto;

Considerato che, dagli indici rilevatori dell'attività sinora espletata sul territorio nazionale dal FAI, come desunti anche dalle suddette deduzioni, si evince la ricorrenza dei necessari e cumulativi requisiti dello svolgimento di attività finalizzate alla protezione paesaggistico – ambientale, del radicamento territoriale nazionale, delle finalità programmatiche, della continuità e rilevanza esterna dell'azione dell'ente;

Considerati per contro, quali elementi ostativi nel ridetto elenco, la natura giuridica di fondazione del FAI e, per diretta conseguenza, la carenza degli indici di democraticità interna dell'ordinamento desumibili dal citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato tuttavia, il lungo tempo (circa 25 anni) trascorso dall'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco, unitamente alla insussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento di detto provvedimento – in base al principio, consolidato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2962; sez. V, 6 maggio 2011, n. 2725; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9355; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2177; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2183; sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 363; sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4332; sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5086), di stretta proporzionalità dell'azione amministrativa – ed in considerazione dello svolgimento di una qualificata ed efficace azione di protezione dei beni culturali e paesaggistico ambientali per detto tempo esercitata dalla fondazione FAI;

Considerata l'importanza che il giudice amministrativo di secondo grado (Consiglio di Stato, Sez. VI - Sent. 27 febbraio 2012, n. 1081) ha mostrato univocamente di annettere non al decorso in sé di un lasso di tempo ragionevole ("Escluso che il decorso di un apprezzabile tratto di tempo rappresenti di suo un limite per avviare o per concludere il procedimento di autotutela, occorre verificare se nella specie sia stato violato il generale principio di ragionevolezza"), bensì a questa circostanza combinata con la complessità degli accertamenti e delle valutazioni demandate all'amministrazione procedente, e con la rilevanza degli interessi di tutela in concreto perseguiti;

Ritenuto che, nel caso di specie, la complessità degli accertamenti cui il Consiglio di Stato annette rilievo, ai fini dell'esperibilità del potere di annullamento di ufficio, non appare, come detto, ravvisabile atteso che sarebbe incongruo qualificare come "accertamento complesso" quello destinato a risolversi nello stabilire se una formazione sociale abbia natura di associazione o di fondazione;

Vista la richiesta di parere inviata all'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. 5540 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 118753P del 15 marzo 2013, nel senso della insussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento del provvedimento di iscrizione in epigrafe, che si porrebbe in contrasto con i principi contenuti nell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra, che non ricorrono ai sensi dell'art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90, le condizioni richieste dalla legge per un fondato e utile esperimento del potere di annullamento di ufficio del provvedimento di cui al prefato decreto ministeriale del 20 febbraio 1987;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa e a conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. exDRS-2009-0010149 del 25 novembre 2009, il non luogo a provvedere, in ragione della riscontrata assenza delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/90 e successive modificazioni, del decreto ministeriale del 20 febbraio 1987 e, per l'effetto, la permanenza del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano nell'elenco di cui dell'art. 13 della legge n. 349/86.

Il presente decreto sarà notificato alla Fondazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Corrado CLINI

Decreto Ministeriale SEC-II DEC-2013-0000171 del 3 giugno 2013, relativo alla conferma dell'efficacia del DM n. 33 del 12 aprile 1999 che individua TERRANOSTRA, tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, del Ministero dell'Ambiente e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, «Disposizioni in campo ambientale» ed in particolare l'art. 17, 3° comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Visto il proprio decreto 22 gennaio 2013, prot. n. 0000016, con cui è stata emanata la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2009 con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della «Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia» al dott. Corrado Clini con decorrenza dalla data di firma dello stesso provvedimento;

Visto il «Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui alla norma citata;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato del 15 marzo 2013 relativo alla permanenza nell'elenco, di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986, di enti aventi forma di fondazione di diritto privato dalla risalente iscrizione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1999, n. 33, con il quale l'Associazione denominata "TERRANOSTRA", con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, è stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale;

Visto il proprio decreto 9 luglio 2012, U. prot. SEC-DEC-2012-0000488, con il quale è stata revocata l'individuazione dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

Considerato che il TAR per il Lazio, sezione seconda bis, con la sentenza dell'11 marzo 2013, n. 2547, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto dall'Associazione annullando il decreto del 9 luglio 2012 sopracitato;

Ritenuto di doversi conformare alla sentenza del TAR per il Lazio n. 2547/2013;

Decreta:

1. Il decreto 9 luglio 2012, di cui alle premesse, è annullato.
2. Per le motivazioni addotte in premessa l'Associazione denominata "TERRANOSTRA", con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, è confermata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro: Andrea ORLANDO

